

ESTRATTO

**Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008  
Supplemento Ordinario n. 196**

**Legge 6 agosto 2008, n. 133**

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"**

**Art.67 - Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi**

**Comma 11.** Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

**Comma 12.** In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

**Circolare n.1 del 20/01/2009 Prot.n.4133**

**Ministero Dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**

**Oggetto: Monitoraggio della Contrattazione Integrativa**

**(Art.67, commi 8,9,10,11,12 D.L n.112/08 Convertito nella Legge n.133/08)**

**Novità delle rilevazioni previste dal titolo V Del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 anticipo del periodo di rilevazione della relazione allegata al Conto Annuale (Anno 2008)**

**b) monitoraggio della Contrattazione Integrativa - Art. 67 Commi 11 E 12**

Il comma 11 Dell'Art.67 prevede l'obbligo, per ciascuna Amministrazione di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa per ogni anno tale adempimento è da interdersi assolto con la pubblicazione del testo degli accordi integrativi sottoscritti e perfezionati dall'organo di controllo nonché delle specifiche schede informative 2 e tabelle 15 del Conto Annuale per ciascuna macrocategoria di personale.

Con riferimento alla pubblicazione delle schede informative 2 e delle tabelle 15, in sede di prima applicazione, l'adempimento avrà luogo in coincidenza e con i tempi previsti per la rilevazione del conto annuale riferito all'esercizio 2008 (31 maggio 2009), una volta avvenuto il rilascio da parte del sistema SICO dell'avvenuta certificazione del conto annuale

Il comma 12 dell'art.67, infine, prevede il divieto di qualsivoglia adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa in caso di mancato adempimento delle prescrizioni del comma 11 va pertanto sottolineata l'importanza attribuita dal legislatore degli adempimenti, da effettuarsi in forma corretta e tempestiva, previsti a carico delle amministrazioni e dei rispettivi collegi dei revisori dei conti/organi di controllo interno dai citati commi 11 e 12